



UNIVERSITÀ DI NAPOLI  
**L'ORIENTALE**

AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA  
UFFICIO CARRIERE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO

## **LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI STUDENTI CON TITOLO ESTERO**

## **Art. 1 – Finalità**

1. Le presenti Linee Guida disciplinano in modo uniforme le procedure di ammissione e immatricolazione di studenti internazionali in possesso di titoli esteri.
2. Esse perseguono due obiettivi fondamentali: a) semplificazione e snellimento delle procedure, al fine di favorire l'attrattività internazionale dell'Ateneo; b) verifica rigorosa della veridicità e dell'idoneità dei titoli, in conformità alla normativa vigente.

## **Art. 2 – Ripartizione delle competenze**

1. La valutazione dell'**idoneità accademica dei titoli** è attribuita ai **Corsi di Studio (CdS)**, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. La verifica della **veridicità della documentazione** è di competenza degli **uffici amministrativi**, in raccordo con i CdS.
3. Le due fasi devono essere coordinate in sinergia, evitando duplicazioni e incoerenze.

## **Art. 3 – Preiscrizione e validazione**

1. La preiscrizione degli studenti internazionali richiedenti visto avviene esclusivamente tramite il portale **UNIVERSITALY**.
2. L'Ateneo provvede alla validazione delle domande, specificando la documentazione ricevuta e le verifiche effettuate.
3. La validazione non equivale né al rilascio del visto né all'ammissione definitiva.

## **Art. 4 – Verifica della validità accademica dei titoli**

1. I documenti redatti in **inglese, francese e spagnolo** sono accettati senza traduzione né legalizzazione.
2. I documenti redatti in **altre lingue insegnate presso l'Ateneo** possono essere presentati con traduzione semplice in italiano o in inglese, senza legalizzazione. Per l'anno accademico 2025/26 queste lingue sono: Albanese, Arabo, Bangla, Berbero (Amazigh), Bulgaro, Catalano, Ceco, Cinese, Coreano, Danese, Ebraico, Finlandese, Georgiano, Giapponese, Greco, Hausa, Hindi, Indonesiano, Malese, Mongolo, Norvegese, Olandese, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Serbo-croato, Slovacco, Sloveno, Somalo, Svedese, Swahili, Tedesco, Tibetano, Turco, Ungherese, Urdu, Vietnamita.
3. I documenti redatti in **lingue non insegnate presso l'Ateneo** devono essere accompagnati da traduzione asseverata e legalizzata (o apostille), in conformità alla Circolare MUR.

## **Art. 5 – Verifica della veridicità dei titoli**

1. **Titoli di accesso ai corsi di laurea triennale:** è richiesta la Dichiarazione di Valore o, in alternativa, la documentazione rilasciata dal CIMEA/ENIC-NARIC, data la difficoltà di valutare titoli secondari di provenienza eterogenea.
2. **Titoli di accesso ai corsi di laurea magistrale:** la verifica deve privilegiare il contatto diretto con l'università di provenienza e l'utilizzo di banche dati o attestazioni ENIC-NARIC/CIMEA; la Dichiarazione di Valore va richiesta solo in assenza di alternative affidabili.

## **Art. 6 – Competenze linguistiche**

1. Per i corsi erogati in **lingua italiana** è richiesto il livello minimo **B2** di conoscenza della lingua italiana, da verificarsi anche mediante prove organizzate dall'Ateneo.
2. Per i corsi o curricula erogati in **lingua inglese** è richiesta esclusivamente la conoscenza della lingua inglese.
3. L'esito della verifica linguistica deve essere registrato sul portale UNIVERSITALY.
4. Sono esonerati dall'accertamento della lingua italiana gli studenti Extra Ue ed Ue residenti sul territorio nazionale.

## **Art. 7 – Casi particolari**

1. Per gli studenti titolari di **protezione internazionale**, l'Ateneo adotta procedure semplificate, avvalendosi anche dell'**European Qualifications Passport for Refugees (EQPR)**.
2. Per studenti provenienti da Paesi UE, già residenti in Italia o titolari di titoli rilasciati da scuole italiane all'estero, la Dichiarazione di Valore non è richiesta, salvo eccezioni motivate.
3. Nei programmi congiunti o di doppio titolo si applicano le disposizioni previste dalle convenzioni stipulate.

## **Art. 8 – Comunicazione e trasparenza**

1. I CdS e gli uffici sono tenuti a garantire la massima chiarezza nelle informazioni fornite a candidati e studenti, tramite bandi e siti web istituzionali.
2. È raccomandato che la valutazione di idoneità e veridicità sia effettuata, ove possibile, prima della richiesta del visto.
3. In caso di documentazione sospetta o contraffatta, gli uffici devono provvedere a segnalazione immediata al CIMEA e alle autorità competenti.

## **Art. 9 – Disposizioni finali**

1. Le presenti Linee Guida hanno valore di indirizzo vincolante per i CdS e per gli uffici amministrativi dell'Ateneo.
2. Esse si applicano a partire dalle procedure di ammissione per l'anno accademico 2025/2026 e restano in vigore fino a diversa deliberazione del MUR.